Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 30 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 30 NOVEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1973. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1973. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % 1966 » sorteggiate il 20 novembre 1973. — **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Obbligazioni « C.E.C.A. 6 % 1966-1986 » sorteggiate il 12 novembre 1973. — **Bonaccorsi & Lucifero, società per azioni, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Strade Ferrate Secondarie Meridionali, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1973. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1973. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1973 (Delibera di assemblea 30 aprile 1962). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1973 (Delibera di assemblea 8 novembre 1967). — **Aramis - Industria Confezioni Tessili, società per azioni, in Azzano S. Paolo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1973. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « Olivetti 7 % 1958-1978 » sorteggiate il 13 novembre 1973. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « Olivetti 5,50 % 1962-1982 » sorteggiate il 13 novembre 1973. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1973. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1973. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1973. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1973. — **Società Autostrade Valdostane - S.A.V., società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1973. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1973. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1973. — **Inter-American Development Bank (Banca Interamericana di Sviluppo), in Washington (USA):** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1973. — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1973 (Prestito di L. 15.000.000 al 7 %). — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1973 (Prestito di lire 20.000.000 al 7 %).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1973, n. 754.

Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogate con la legge 9 novembre 1967, n. 952, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — FERRARI-AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 10 novembre 1973, n. 755.

Gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

GESTIONE UNITARIA DEL SISTEMA AEROPORTUALE DI ROMA

Art. 1.

L'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino sono costituiti in sistema aeroportuale della capitale.

Essi sono gestiti unitariamente, sotto la sorveglianza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi vigenti.

Art. 2.

La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente è concessa ad una società con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI.

Iniziata la gestione da parte della società concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonché gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno partecipare alla società stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

La società concessionaria provvederà alla progettazione, costruzione ed esecuzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento richieste dal sistema aeroportuale della capitale.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente. Con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione.

La durata della concessione è fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.

Art. 4.

La società concessionaria deve operare con criteri di organicità e di economicità.

Essa provvede alla gestione mediante l'espletamento diretto dei servizi aeroportuali.

A tal fine, le convenzioni di appalto o di concessione a terzi di servizi aeroportuali, ancora in corso, sono risolte alla data di decorrenza della concessione. Il decreto di concessione definirà le modalità per il passaggio alla società concessionaria dei servizi stessi nonché del personale e delle attrezzature accertate alla data del 30 giugno 1973.

Al personale che passerà alle dipendenze della nuova società concessionaria dovranno essere garantite condizioni retributive e normative non inferiori a quelle esistenti alla data del 30 giugno 1973.

La società concessionaria può anche provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilità.

Art. 5.

La convenzione di cui all'articolo 3 deve indicare le linee di una gestione organica e funzionale del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo 2, da parte della società concessionaria, che dovrà attenersi a criteri di economicità.

Nella convenzione sono, tra l'altro, determinati:

1) i beni demaniali di cui le amministrazioni statali possono disporre gratuitamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;

2) l'assunzione, da parte della società concessionaria, di tutti i costi di manutenzione del complesso aeroportuale da essa gestito;

3) le modalità di attribuzione alla società concessionaria degli eventuali oneri che la pubblica amministrazione dovrà sostenere in conseguenza della revoca delle concessioni di cui all'articolo precedente;

4) i criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi;

5) la predisposizione, a cura della società concessionaria, del piano finanziario necessario al completamento degli impianti aeroportuali, ivi compresa l'aerostazione di cui al titolo II della presente legge, e, entro 180 giorni dal collaudo definitivo di detta aerostazione, del piano finanziario necessario alla gestione dell'intero sistema aeroportuale per tutta la durata della concessione;

6) la devoluzione al bilancio dello Stato, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione, dopo l'entrata in funzione della nuova aerostazione di cui al titolo II della presente legge, degli eventuali utili di esercizio, al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo annuale determinato in base alle modalità da stabilirsi nella convenzione e riferito al capitale sociale della società concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, e comunque non superiore all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potrà superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;

7) le modalità per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto 6) del presente articolo;

8) la nomina nel collegio dei sindaci della società concessionaria di tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiederà il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;

9) le modalità per la riconsegna all'amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;

10) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;

11) i casi e le forme con cui potrà essere esercitata da parte dell'amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalità dell'esercizio di detta facoltà nonché i criteri di determinazione delle indennità dovute alla concessionaria;

12) la costituzione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Art. 6.

Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione degli aeroporti.

Le tariffe relative all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese dalla società concessionaria dovranno tener conto dell'economica gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Titolo II

COSTRUZIONE DI UNA NUOVA AEROSTAZIONE NELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE DI ROMA-FIUMICINO

Art. 7.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per le finanze, provvederà a concedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla società di cui all'articolo 2, la progettazione e la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, da adibire al traffico della società Alitalia-Linee aree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla società medesima.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la società concessionaria, potrà autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniere assistite dalla società Alitalia ad operare nella nuova aerostazione.

Art. 8.

La progettazione e la costruzione della nuova aerostazione sono realizzate a cura e spese della società concessionaria, sulla base delle previsioni contenute nel piano regolatore generale di ampliamento e completamento dell'aeroporto ed in applicazione del decreto interministeriale in data 23 marzo 1968, n. 18, che ha approvato il programma di massima delle opere, nonché sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge.

La nuova aerostazione dovrà essere ultimata e messa in condizione di agibilità entro quattro anni dalla data di effettiva disponibilità da parte della concessionaria di tutte le aree su cui dovrà insistere l'aerostazione.

Nella convenzione saranno determinate a carico della società concessionaria le penalità per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'apertura al traffico dell'aerostazione.

Il progetto generale dell'aerostazione, relativi piazzali e pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Analoga procedura sarà seguita per eventuali varianti richieste dalla società concessionaria in corso d'opera.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

Art. 10.

Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione dell'aerostazione, relativi piazzali e pertinenze, nonché all'espletamento dei relativi servizi, provvederà direttamente e a proprie spese la società concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le norme vigenti.

Alle suddette operazioni, anche ai fini della determinazione dell'indennità, si applicano le norme di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

La concessione per la progettazione e la costruzione sarà regolamentata da apposita convenzione nella quale vanno determinate:

1) la procedura della progettazione esecutiva;

2) le modalità per l'esecuzione dei lavori che la società concessionaria potrà effettuare direttamente o tramite altra società del gruppo IRI, per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato;

3) le modalità di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare;

4) le procedure relative sia all'attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12

La società concessionaria provvederà al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione della nuova aerostazione. A tal fine è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, i quali potranno effettuare tali operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la loro attività ordinaria.

Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma precedente saranno assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 13.

Entro 60 giorni dall'avvenuto collaudo definitivo delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge, la società concessionaria presenterà all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate.

Il rendiconto di cui al comma precedente è approvato, entro 60 giorni dalla sua presentazione, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

Art. 14.

Sulla base delle indicazioni fornite con il rendiconto approvato ai sensi dell'articolo precedente, la società concessionaria predisporrà il piano finanziario relativo alla gestione dell'intero sistema aeroportuale, nei termini di cui all'articolo 5, n. 5), della presente legge.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, provvede con decreto all'approvazione del piano finanziario.

Art. 15.

In ordine al piano finanziario, approvato a norma dell'articolo precedente, sarà determinato con legge lo eventuale contributo a carico dello Stato, da corrispondere alla società concessionaria nella misura necessaria a coprire i costi di costruzione, compresi i relativi oneri finanziari, dedotti gli introiti previsti per l'intero periodo di concessione, al netto delle spese di esercizio, così da assicurare l'equilibrio economico dell'iniziativa.

TITOLO IV

NORMA FINALE

Art. 16.

L'ufficio speciale del genio civile istituito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, è inteso a provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, all'assistenza e alla contabilizzazione delle opere di complemento e ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, è soppresso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — COLOMBO — LAURICELLA — GIOLITTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 30 novembre 1973, n. 756.

Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indicazioni del piano regolatore generale, o del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore delle leggi emanate dalle regioni in applicazione delle norme che stabiliranno i principi fondamentali del loro potere legislativo in materia urbanistica nonché per la riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 757.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale delle Sacre Stimmate di San Francesco d'Assisi, in Torino.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale delle Sacre Stimmate di San Francesco d'Assisi, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 758.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Divin Redentore, nel comune di Brescia.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto; agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia, in data 27 dicembre 1971, integrato con dichiarazione del 16 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia del Divin Redentore, in località Pendolina del comune di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 759.

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ad acquistare alcuni immobili.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, viene autorizzato ad acquistare gli edifici di cui alle deliberazioni consiliari del 19 maggio 1970, alle condizioni previste nelle deliberazioni stesse.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 760.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Fondi.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gaeta in data 1° novembre 1968, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni del 30 agosto 1972 e 12 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Fondi (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « 32 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1907 dal quale risulta che il rimorchiatore « 32 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5364 del 26 giugno 1973, del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « 32 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° luglio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1973
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 18

(12906)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Subiaco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Subiaco al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta municipale fu eletta, il 27 giugno 1970, in virtù di una intesa fra tre raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

L'amministrazione potè così funzionare, pur tra contrasti e difficoltà, fino all'inizio del corrente anno, allorchè i cennati contrasti presero ad acuirsi pregiudicando la normale attività del civico consesso e rendendolo infine carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1973.

Invero, il progetto di bilancio predisposto dalla giunta municipale il 22 febbraio 1973, e portato all'esame del consiglio comunale nella seduta del 28 dello stesso mese, non conseguiva l'approvazione.

Di fronte a tale situazione la competente sezione regionale di controllo, con telegramma in data 11 aprile 1973, diffidava il sindaco ad adottare i provvedimenti necessari per la sollecita deliberazione del citato atto.

Nella seduta del 13 aprile 1973, il consiglio comunale ometteva però di prendere in esame il bilancio, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da tre assessori effettivi delle quali prendeva atto nella seduta stessa.

Nella successiva seduta consiliare del 17 aprile 1973 veniva preso atto delle dimissioni rassegnate dall'ultimo assessore effettivo in carica.

La sezione di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Roma, con provvedimento n. 05225 in data 25 aprile 1973, procedeva quindi alla nomina di un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre, in via sostitutiva, la convocazione del consiglio per la deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione stessa, del citato documento contabile.

Il predetto commissario, con deliberazione in data 9 maggio 1973, convocava per il successivo giorno 15 maggio, il consiglio in seduta straordinaria con l'esplicita avvertenza, notificata ai singoli consiglieri, che la convocazione stessa veniva effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e che, pertanto, in caso di ulteriore inadempimento, si sarebbe provveduto in via sostitutiva all'approvazione del documento contabile, con la conseguente adozione, da parte del competente organo statale, del provvedimento di scioglimento del consiglio stesso.

Nella menzionata seduta e nelle successive tenutesi il 23 maggio ed il 12 giugno 1973 il consiglio, a causa del persistere delle divergenze manifestatesi tra i vari gruppi politici, non riusciva ad adottare il provvedimento *de quo* che, di conseguenza, veniva deliberato dal commissario regionale il 2 luglio 1973 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della ripetuta legge n. 964 del 1969.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo che si erano verificati i presupposti previsti dalla legge, ha proposto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 964 del 1969 e 323 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Subiaco in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 agosto 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Subiaco ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Colonno Mazzotta.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Subiaco (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 agosto 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Subiaco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Colonno Mazzotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

TAVIANI

(12909)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1973.

Determinazione dei comuni ammessi alle provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni interessate dalla infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, con interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Ritenuto che è necessario determinare i comuni ai quali applicare le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658;

Visti gli accertamenti compiuti dai Ministeri dell'interno e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, si applicano a tutti i comuni delle province di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Foggia, Lecce, Napoli, Salerno e Taranto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per la sanità
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1973
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 379

(13237)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1973.

Proroga del termine stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 agosto 1972 per l'impiego delle scorte di colorante « Rosso Somalia III » nell'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971 concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1972 concernente modificazione al decreto ministeriale 27 ottobre 1971;

Ritenuta l'opportunità di concedere una proroga al termine stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 agosto 1972 per l'impiego delle scorte del colorante « Rosso Somalia III », o delle altre sostanze identiche autorizzate a norma del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, nella adulterazione degli oli da gas suddetti:

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 10 agosto 1972 per l'impiego, nella misura di grammi tre per quintale, del colorante « Rosso Somalia III », o delle altre sostanze identiche autorizzate a norma del terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, nell'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi ammessi, è prorogato di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle scorte esistenti negli impianti presso i quali è consentita la predetta adulterazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1973

p. *Il Ministro*: AMADEI

(13033)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1973.

Modifica alla nota del fac-simile della domanda di integrazione di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973 che, tra l'altro, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, che stabilisce nuove modalità per il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro;

Considerata la necessità di sostituire il punto 12 della nota a tergo del fac-simile della domanda d'integrazione dell'olio di oliva e di sansa, allegato al predetto decreto 31 ottobre 1973, in quanto non rispondente alla normativa introdotta con il richiamato decreto presidenziale;

Decreta:

Articolo unico

La nota del punto 12 a tergo del fac-simile della domanda d'integrazione di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74, allegato al decreto 31 ottobre 1973, è sostituita con la seguente:

« Il pagamento verrà effettuato a favore del richiedente anche per i cointeressati che con lui sottoscrivono la medesima domanda d'integrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13118)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1973.

Divieto di circolazione nei giorni festivi delle imbarcazioni e natanti da diporto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21, 81 e 85 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, ultimo comma;

Visto il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741;

Considerato che occorre dare applicazione alle determinazioni del governo in materia di limitazione della circolazione sulle acque interne ai fini del contenimento dei consumi di carburante;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1973, è sospesa, sulle vie d'acqua interne interregionali, la circolazione delle seguenti categorie di natanti dalle ore 0 alle ore 24 della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali:

I) imbarcazioni da diporto a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario, di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

II) motoscafi ed imbarcazioni con motore entro e fuori bordo, destinati a navigare ad uso privato, di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a norma del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste nei confronti degli inadempienti dal decreto-legge medesimo.

Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Roma, addì 27 novembre 1973

Il Ministro: PRETI

(13203)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1973.

Disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 11 marzo 1972;

Sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate;

Attesa l'attuale situazione degli approvvigionamenti petroliferi che consiglia una diminuzione nelle erogazioni dei carburanti;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di distribuzione del gas metano, del gas liquido per autotrazione e dei carburanti in genere, relativo a tutti gli impianti abilitati alla vendita a terzi, ivi compresi gli impianti self-service, è svolto nei giorni feriali, e fino alle ore 12,00 del giorno precedente quello festivo, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 11 marzo 1972 e dalle relative norme di attuazione vigenti.

Art. 2.

Dalle ore 12,00 del giorno precedente la festività e nelle giornate festive, fino alle ore 24,00, è autorizzata l'apertura degli impianti di distribuzione indicati nel precedente articolo, nella misura limitata del 2%. Il servizio è svolto, in forma continuativa negli impianti posti sulle autostrade; in tutti gli altri impianti abilitati alla vendita a terzi dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

Il servizio notturno, esplicato dagli impianti abilitati e compresi nel limite del 2% sopra menzionato, è svolto secondo l'orario di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 marzo 1972.

Art. 3.

Gli impianti posti sulle autostrade e quelli abilitati al servizio notturno riprendono la normale attività alle ore zero del giorno successivo a quello festivo.

Art. 4.

I provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 sono adottati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli impianti posti sulle autostrade e sui tronchi o raccordi classificati autostrade e dagli uffici provinciali industria, commercio e artigianato per tutti gli altri impianti.

Questi ultimi uffici indicano gli impianti che debbono restare aperti, determinandone il numero massimo tenendo conto degli impianti autostradali autorizzati all'apertura dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1972 che non contrastano con quanto stabilito dal presente decreto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 1° dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(13238)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1973.

Insediamento di commissioni tributarie di 1° e di 2° grado.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni tributarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 31 dicembre 1973:

Commissioni tributarie di 2° grado:

Alessandria - Asti - Avellino - Bari - Belluno - Benevento - Bolzano - Campobasso - Caserta - Como - Foggia - Frosinone - Genova - Grosseto - Imperia - Latina - Lecce - Massa Carrara - Modena - Napoli - Novara - Padova - Parma - Pavia - Pistoia - Ravenna - Rieti - Rovigo - Salerno - Savona - Sondrio - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Venezia - Vercelli - Verona - Vicenza - Viterbo.

Commissioni tributarie di 1° grado:

Acqui Terme - Avellino - Avezzano - Bassano del Grappa - Belluno - Biella - Bolzano - Busto Arsizio - Camerino - Cassino - Como - Cremona - Enna - Foggia - Forlì - Genova - Imperia - L'Aquila - La Spezia - Lecce - Livorno - Lucera - Massa Carrara - Mistretta - Modena - Nuoro - Oristano - Orvieto - Palmi - Patti - Pavia - Pisa - Prato - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Rimini - Roma - Rovereto - Sanremo - Santa Maria Capua Vetere - Sassari - Sciacca - Siena - Siracusa - Spoleto - Termini Imerese - Terni - Tolmezzo - Tortona - Trapani - Trento - Trieste - Vallo della Lucania - Velletri - Vicenza - Voghera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(13239)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Modifica dell'ordinanza 25 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana e dell'ordinanza 28 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; -

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Considerate le nuove tecniche in materia di trasformazione, preparazione, confezionamento e conservazione delle carni;

Ordina:

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana, la prima frase viene modificata nel modo seguente:

« *a*) dei suidi e delle loro carni, con la sola eccezione di quelle sterilizzate in scatola o in altri idonei contenitori (conserve commercialmente sterili, conservabili a temperatura ambiente) e dei grassi fusi ».

Art. 2.

Alla lettera *a*) dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici, la prima frase viene modificata nel modo seguente:

« *a*) dei ruminanti, dei suidi, nonchè delle relative carni con la sola eccezione di quelle sterilizzate in scatola o in altri idonei contenitori (conserve commercialmente sterili, conservabili a temperatura ambiente) e dei grassi fusi ».

Art. 3.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro: GUI

(13119)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 novembre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Montebello Jonico.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 agosto s. a., è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore R. E., dottor Salvatore Pani, successivamente sostituito a richiesta dello stesso dal vice prefetto ispettore R. E., dott. Giuseppe De Leo, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 ottobre 1973.

All'atto dell'insediamento, l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di dovere affrontare numerosi e difficili problemi cittadini, fra i quali quello derivante dalle conseguenze arrecate dalle recenti alluvioni, la cui risoluzione è premessa indispensabile per il risanamento dell'amministrazione comunale e per la normalizzazione della situazione della civica azienda scossa nella sua organizzazione dal lungo periodo di carenza di funzionalità.

Di conseguenza, il commissario straordinario sta efficacemente adoperandosi per la impostazione e per la risoluzione dei problemi locali con speciale riguardo al settore della finanza locale, dei lavori pubblici, segnatamente della viabilità, dell'edilizia scolastica e popolare, dei servizi cimiteriali ed infine dei problemi connessi con lo studio delle proposte di trasferimento o consolidamento dell'abitato interessato dagli eventi calamitosi sulla base di apposita legge emanata dall'ente regione, per cui i risultati di tale azione potrebbero essere compromessi qualora al termine del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare l'impostazione del programma in corso, in uno al risanamento funzione della civica azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma del vice prefetto ispettore R. E. dott. Giuseppe De Leo con i poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 10 novembre 1973

Il prefetto: CONTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 agosto 1973, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto ispettore R.E. dott. Salvatore Pani successivamente avvicendato col vice prefetto ispettore R.E. dott. Giuseppe De Leo, come da decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 ottobre 1973;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Montebello Jonico, affidata al vice prefetto ispettore R.E. dottor Giuseppe De Leo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 10 novembre 1973

Il prefetto: CONTI

(12895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto commerciale e di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia, sono vacanti le cattedre di diritto commerciale e di matematica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13124)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 Mod. 241 D.P. — Data: 26 ottobre 1970. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Puoti Beatrice, nata a S. Maria a Vico (Caserta) il 19 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 209.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 novembre 1973

(12837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 27 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	604 —	604 —	603,60	604 —	603,50	604,05	603,75	604 —	604 —	604 —
Dollaro canadese	603,90	603,90	603,50	603,90	605 —	603,90	603,70	603,90	603,90	603,90
Franco svizzero	188,42	188,42	188,60	188,42	188 —	188,45	188,34	188,42	188,42	188,42
Corona danese	99,31	99,31	99,10	99,31	99,25	99,30	99,30	99,31	99,31	99,31
Corona norvegese	107,65	107,65	107,72	107,65	107,50	107,60	107,62	107,65	107,65	107,65
Corona svedese	136,95	136,95	137 —	136,95	136,80	136,95	136,83	136,95	136,95	136,95
Fiorino olandese	219,30	219,30	219,70	219,30	219,15	219,30	219,10	219,30	219,30	219,30
Franco belga	15,2925	15,295	15,30	15,2925	15,15	15,28	15,2850	15,2925	15,29	15,29
Franco francese	133,83	133,83	134,12	133,83	133,55	133,82	133,78	133,83	133,83	133,83
Lira sterlina	1412,95	1412,95	1414 —	1412,95	1410 —	1412,90	1412,10	1412,95	1412,95	1412,95
Marco germanico	229,70	229,70	229,20	229,70	229,25	229,70	229,20	229,70	229,70	229,70
Scellino austriaco	31,21	31,21	31,18	31,21	31,10	31,20	31,1850	31,21	31,21	31,21
Escudo portoghese	24,35	24,35	24,45	24,35	24,20	24,35	24,32	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola	10,5450	10,545	10,55	10,5450	10,30	10,55	10,5450	10,5450	10,54	10,54
Yen giapponese	2,1610	2,161	2,16	2,1610	2,12	2,16	2,16	2,1610	2,16	2,16

Media dei titoli del 27 novembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	107,075
Redimibile 3,50% 1934	99,70
» 3,50% (Ricostruzione)	91,725
» 5% (Ricostruzione)	97,675
» 5% (Riforma fondiaria)	95,975
» 5% (Città di Trieste)	96 —
» 5% (Beni esteri)	95,275
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,50
» 5,50% » » 1968-83	93,075
» 5,50% » » 1969-84	93,70
» 6% » » 1970-85	98,775
» 6% » » 1971-86	98,725
» 6% » » 1972-87	98,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,90
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,00
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,75
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,725
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	603,875
Dollaro canadese	603,80
Franco svizzero	188,38
Corona danese	99,305
Corona norvegese	107,635
Corona svedese	136,89
Fiorino olandese	219,20
Franco belga	15,289
Franco francese	133,805
Lira sterlina	1412,525
Marco germanico	229,45
Scellino austriaco	31,197
Escudo portoghese	24,335
Peseta spagnola	10,545
Yen giapponese	2,16

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2806/72, n. 33/73, n. 68/73, n. 123/73 e n. 193/73

(in lire italiane per 100 kg. netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dall'1-1-1973 al 7-1-1973	Prelievo dall'8-1-1973 al 14-1-1973	Prelievo dal 15-1-1973 al 31-1-1973
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A. Olio di oliva:			
		I. che ha subìto un processo di raffinazione:			
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	11.146,25 (*a*)	11.791,85 (*a*)	10.560,00 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	14.962,50 (*a*)	15.828,75 (*a*)	14.175,60 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	10.041,85 (*a*)	10.623,10 (*a*)	9.513,75 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(13006)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1973 al 12 luglio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1734/73, n. 1773/73, n. 1795/73 e n. 1871/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973	dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	217,50 (1)	217,50 (1)	217,50 (1)	142,50 (1)	142,50 (1)	142,50 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	2.486,25	2.486,25	2.486,25	2.173,75	2.173,75	2.173,75
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.236,25	2.236,25	2.236,25	1.923,75	1.923,75	1.923,75
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	2.008,75	1.727,50	1.727,50	1.696,25	1.415,00	1.415,00
	11.01-915	II. altra	1.117,50	958,13	958,13	961,25	801,88	801,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973	dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.549,38	1.549,38	1.868,13	1.393,13	1.393,13	1.711,88
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.416,88	1.416,88	1.416,88	1.260,63	1.260,63	1.260,63
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. Semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.322,50	5.322,50	5.322,50
	11.02-070	III. di orzo	2.486,25	2.486,25	2.486,25	2.173,75	2.173,75	2.173,75
	11.02-090	IV. di avena	2.236,25	2.236,25	2.236,25	1.923,75	1.923,75	1.923,75
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	2.008,75	1.727,50	1.727,50	1.696,25	1.415,00	1.415,00
	11.02-117	b. altri	1.117,50	958,13	958,13	961,25	801,88	801,88
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	1.549,38	1.549,38	1.868,13	1.393,13	1.393,13	1.711,88
	11.02-193	IX. di sorgo	1.416,88	1.416,88	1.416,88	1.260,63	1.260,63	1.260,63
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	2.088,13	2.088,13	2.088,13	1.931,88	1.931,88	1.931,88
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata	1.246,25	1.246,25	1.246,25	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	11.02-250	bb. altra	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.923,75	1.923,75	1.923,75
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	2.341,25	2.341,25	2.841,25	2.185,00	2.185,00	2.685,00
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):						
	11.02-310	1. di orzo	2.088,13	2.088,13	2.088,13	1.931,88	1.931,88	1.931,88
	11.02-330	2. di avena	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.923,75	1.923,75	1.923,75
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	2.341,25	2.341,25	2.841,25	2.185,00	2.185,00	2.685,00
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	2.736,25	2.736,25	2.736,25	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	11.02-402	b. di segala	4.088,75	4.088,75	4.088,75	3.932,50	3.932,50	3.932,50
	11.02-403	c. di granturco	1.664,38	1.414,38	1.414,38	1.508,13	1.258,13	1.258,13
	11.02-404	d. di sorgo	2.133,13	2.133,13	2.133,13	1.976,88	1.976,88	1.976,88
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-7-1973 al 3-7-1973	Paesi terzi dal 4-7-1973 all'11-7-1973	Paesi terzi 12-7-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-7-1973 al 3-7-1973	SAMA, PTOM, ... dal 4-7-1973 all'11-7-1973	SAMA, PTOM, ... 12-7-1973
11.02 (segue)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.103,75	3.103,75	3.103,75
	11.02-515	II. di segala	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.731,25	4.731,25	4.731,25
	11.02-530	III di orzo	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.018,75	3.018,75	3.018,75
	11.02-571	IV di avena	1.866,25	1.866,25	1.866,25	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	11.02-572	V di granturco	1.664,38	1.414,38	1.414,38	1.508,13	1.258,13	1.258,13
	11.02-573	VI di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII di miglio	2.341,25	2.341,25	2.841,25	2.185,00	2.185,00	2.685,00
	11.02-575	VIII di sorgo	2.133,13	2.133,13	2.133,13	1.976,88	1.976,88	1.976,88
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	2.135,00	2.135,00	2.135,00	1.978,75	1.978,75	1.978,75
	11.02-625	II di segala	3.172,50	3.172,50	3.172,50	3.016,25	3.016,25	3.016,25
	11.02-640	III. di orzo	1.388,13	1.388,13	1.388,13	1.231,88	1.231,88	1.231,88
	11.02-660	IV di avena	1.246,25	1.246,25	1.246,25	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	11.02-681	V. di granturco	1.117,50	958,13	958,13	961,25	801,88	801,88
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	1.549,38	1.549,38	1.868,13	1.393,13	1.393,13	1.711,88
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.416,88	1.416,88	1.416,88	1.260,63	1.260,63	1.260,63
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	1.388,13	1.388,13	1.388,13	1.231,88	1.231,88	1.231,88
	11.02-730	2. di avena	1.246,25	1.246,25	1.246,25	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4 di miglio	1.549,38	1.549,38	1.868,13	1.393,13	1.393,13	1.711,88
		b fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	2.727,50	2.727,50	2.727,50	2.415,00	2.415,00	2.415,00
	11.02-840	2. di avena	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	2.770,63	2.770,63	3.333,13	2.458,13	2.458,13	3.020,63
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	3.804,38	3.804,38	3.804,38	3.491,88	3.491,88	3.491,88
	11.02-865	b. di segala	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.322,50	5.322,50	5.322,50
	11.02-891	c. di granturco	2.008,75	1.727,50	1.727,50	1.696,25	1.415,00	1.415,00
	11.02-892	d. di sorgo	2.536,88	2.536,88	2.536,88	2.224,38	2.224,38	2.224,38
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	3.804,38	3.804,38	3.804,38	3.491,88	3.491,88	3.491,88
	11.02-941	II. di segala	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.322,50	5.322,50	5.322,50
	11.02-942	III. di orzo	2.486,25	2.486,25	2.486,25	2.173,75	2.173,75	2.173,75
	11.02-943	IV. di avena	2.236,25	2.236,25	2.236,25	1.923,75	1.923,75	1.923,75
	11.02-944	V. di granturco	2.008,75	1.727,50	1.727,50	1.696,25	1.415,00	1.415,00
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	1.549,38	1.549,38	1.868,13	1.393,13	1.393,13	1.711,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973	dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973
11.02 (segue)	11.02-948	IX. di sorgo	1.416,88	1.416,88	1.416,88	1.260,63	1.260,63	1.260,63
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	1.767,50	1.767,50	1.767,50	1.455,00	1.455,00	1.455,00
	11.02-980	II. altri	1.019,38	902,50	902,50	706,88	590,00	590,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	373,75	373,75	373,75	105,00	105,00	105,00
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	2.580,00	2.328,13	2.328,13	1.405,00	1.153,13	1.153,13
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	4.015,63	4.015,63	4.015,63	3.453,13	3.453,13	3.453,13
	11.07-105	b. altro	3.142,50	3.142,50	3.142,50	2.580,00	2.580,00	2.580,00
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	2.711,88	2.711,88	2.711,88	2.149,38	2.149,38	2.149,38
	11.07-305	b. non nominato	2.168,75	2.618,75	2.168,75	1.606,25	1.606,25	1.606,25
	11.07-600	B. torrefatto	2.434,38	2.434,38	2.434,38	1.871,88	1.871,88	1.871,88
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973	dall'1-7-1973 al 3-7-1973	dal 4-7-1973 all'11-7-1973	12-7-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	377,50	377,50	377,50	377,50	377,50	377,50
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	604,38	604,38	604,38	604,38	604,38	604,38
	23.02-117	2. non nominati	1.208,75	1.208,75	1.208,75	1.208,75	1.208,75	1.208,75
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50
	23.02-135	b. altri	1.208,75	1.208,75	1.208,75	1.208,75	1.208,75	1.208,75
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(12792)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a millecinquecento posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva, per le mansioni di dattilografo.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a complessivi millecinquecento posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva, per le mansioni di dattilografo, ripartiti come segue:

Province	Numero dei posti
Alessandria	10
Aosta	10
Arezzo	20
Asti	10
Belluno	15
Bergamo	65
Bologna	60
Brescia	55
Cagliari	35
Como	50
Cremona	5
Cuneo	20
Ferrara	15
Firenze	70
Forlì	5
Genova	40
Gorizia	10
Grosseto	5
Imperia	15
Livorno	20
Lucca	20
Mantova	15
Massa Carrara	5
Milano	320
Modena	35
Novara	10
Nuoro	15
Padova	25
Parma	10
Pavia	25
Pisa	10
Pistoia	15
Pordenone	30
Ravenna	10
Reggio Emilia	10
Rovigo	10
Sassari	20
Savona	15
Siena	5
Sondrio	10
La Spezia	10
Torino	70
Treviso	25
Varese	55
Venezia	35
Vercelli	15
Verona	35
Vicenza	35
Roma e sede centrale	70
Totale	1.500

I dieci posti attribuiti alla sede di Aosta sono riservati ai candidati originari della Valle d'Aosta ed agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese.

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per province e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre province saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento in altre sedi provinciali.

Al personale che alla data di approvazione delle graduatorie di cui al successivo art. 10 risulti in servizio presso l'Istituto con rapporto d'impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'8 novembre 1963 è riservato il 20 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Immunità da condanne e precedenti penali.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo e con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso - Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, Ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'Istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

il direttore generale dell'Istituto o altro funzionario con qualifica non inferiore a direttore centrale;

quattro funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento della prova pratica di dattilografia in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto o un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore principale.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a direttore.

Segretario:

un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo.

In relazione al numero dei concorrenti che hanno sostenuto la prova pratica, il presidente dell'Istituto potrà integrare la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Per l'esame degli aspiranti ai posti da conferire presso la sede provinciale di Aosta il presidente dell'Istituto nominerà una commissione così composta:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

due componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

il direttore generale dell'Istituto o altro funzionario con qualifica non inferiore a direttore centrale;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore centrale;

un esperto nella lingua francese.

Segretario:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Sono fissate le seguenti prove di esame:

a) una prova di dattilografia consistente in un saggio di copiatura;

b) una prova orale che verterà sui seguenti argomenti:

1) cenni sul sistema previdenziale in Italia con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie gestita dall'I.N.A.M.;

2) elementi di educazione civica;

c) una prova facoltativa consistente in un saggio di scrittura stenografica sotto dettatura e relativa trascrizione dattilografica.

Per l'espletamento della prova pratica di cui al punto *a*) i candidati, in relazione al loro numero, potranno essere distribuiti in gruppi che sosterranno la prova in ore diverse della stessa giornata.

Nel caso in cui, dato il numero dei candidati, si dovesse sostenere la prova in questione in giorni successivi, per ciascuna giornata si adotterà un testo diverso di pari lunghezza e difficoltà.

A seconda delle esigenze organizzative la prova di cui alla lettera *a*) potrà avere luogo soltanto a Roma ovvero contemporaneamente anche in altre località.

Per i candidati che concorrono ai dieci posti da conferire presso la sede provinciale di Aosta la prova pratica di cui alla precedente lettera *a*) consisterà in un saggio di copiatura di un testo in lingua francese e la prova orale comprenderà, oltre agli argomenti indicati alla precedente lettera *b*), anche una conversazione in lingua francese.

Art. 7.

Alla prova orale ed eventualmente a quella facoltativa saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione della prova facoltativa la commissione esaminatrice disporrà di un punteggio fino ad un massimo di tre punti.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) *insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) *mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) *mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 2);

4) *mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) *mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) *orfani di guerra (ed equiparati)*:

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) *orfani di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 6);

8) *orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) *orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) *feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) - *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto:

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) ***capi di famiglia numerosa*** **(da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);**

12) *figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) *figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*;

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) *figli di mutilati e invalidi per servizio*:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) *figli dei mutilati ed invalidi del lavoro*:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*:

documentazione come al n. 16);

18) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto:

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) *combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) *dipendenti dell'I.N.A.M.*:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) *coniugati o vedovi con o senza prole*:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) *mutilati e invalidi civili*:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 *sarà formata una graduatoria di merito* secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà per ogni candidato, sommando i punti riportati nella prova di dattilografia, nella prova orale e nella prova facoltativa.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè allo esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora la trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo d'ordine.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, ovvero in presenza di ulteriori vacanze nel ruolo medesimo, il direttore generale potrà procedere, nel termine di dodici mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 28 settembre 1973

Il Presidente p.d.
Vice presidente: ORTOLANI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 212 - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in carattere stampatello) nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1 e 2) e residente in . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. . codice postale n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine, per le

mansioni di dattilografo, di categoria esecutiva, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 309 del 30 novembre 1973 per i posti relativi alla provincia di . . . (3).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (4);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

d) di essere in possesso del diploma di . conseguito il . . presso .

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno 5 anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo

Firma

(6)

Luogo e data .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.M. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

(12940)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione di graduatorie per l'assunzione nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di arte applicata, forniti di particolari requisiti.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 4, supplemento ordinario parte II, del 25 gennaio 1973, sono state pubblicate le graduatorie compilate in applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831 e della legge 10 maggio 1970, n. 306 da utilizzare dopo quelle compilate ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'assunzione nei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica degli insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di arte applicata, forniti di particolari requisiti.

(13019)

Avviso di pubblicazione di decreti di rettifica alle graduatorie formulate ai sensi delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 4, supplemento ordinario parte II, del 25 gennaio 1973 sono stati pubblicati i decreti di rettifica alle graduatorie formulate ai sensi delle leggi 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748.

(13020)

Avviso di pubblicazione di decreti di rettifica alle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 6, secondo e terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 4, supplemento ordinario parte II, del 25 gennaio 1973 sono stati pubblicati i decreti di rettifica alle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 6, secondo e terzo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(13021)

Spostamento, per i soli laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria, della data di inizio delle prove della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966 e 7 febbraio 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le ordinanze 22 dicembre 1972 e 26 aprile 1973, concernenti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 4 dell'ordinanza 22 dicembre 1972 è integrato nel senso qui appresso indicato.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario che termineranno il tirocinio semestrale di pratica posteriormente al 30 novembre 1973, e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella seconda sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 30 novembre 1973 con la osservanza delle medesime modalità stabilite dall'ordinanza 22 dicembre 1972 per tutti gli altri candidati. Essi peraltro dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione agli esami, di attendere il tirocinio pratico e dovranno altresì, prima di adire l'esame di Stato, dimostrare di avere compiuto il tirocinio di pratica con apposita certificazione e con le modalità stabilite dall'art. 4 (commi ottavo e nono) della ordinanza sopra indicata.

Art. 2.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 9 dell'ordinanza 22 dicembre 1972, l'inizio delle prove per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo e medico veterinario è fissato al 16 gennaio 1974.

Roma, addì 22 ottobre 1973

Il Ministro: MALFATTI

(13100)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui e stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Zannini prof. Giuseppe, n. 19, direttore della clinica chirurgica e terapeutica dell'Università di Napoli;

Caporale prof. Salvatore, n. 229, primario dell'ospedale civile di Cosenza;

Nobili prof. Eugenio, n. 150, primario dell'ospedale geriatrico U. Sestili di Ancona;

Neri prof. Fedele, n. 148, primario degli ospedali riuniti di Parma.

Segretario:

D'Ari dott. Raffaele, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 2 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 950.000 (novecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 8, foglio n. 47

(12696)

Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di medico provinciale in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 9 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a 45 posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il fonogramma del Consiglio di Stato in data 12 maggio 1973 con il quale è stato designato quale presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Mario Montarsolo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417, e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Montarsolo dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Andreani prof. Domenico, docente in patologia e clinica medica presso l'Università di Roma;

Venditti prof. Giuseppe, docente in igiene presso l'Università di Roma;

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale capo del Ministero della sanità.

Segretario:

Sciotti Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo, francese e spagnolo;

Berardi prof. Silverio, inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417, e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1973
Registro n. 7, foglio n. 400

(13098)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1973, n. **20**.

Provvidenze per favorire l'incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 31 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le leggi regionali 7 febbraio 1951, n. 1, 2 luglio 1958, n. 11, e 10 luglio 1964, n. 14, sono abrogate.

Art. 2.

Allo scopo di favorire ed incoraggiare l'incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali ed agro-pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, in armonia con le finalità perseguite e nel quadro degli interventi straordinari previsti a favore del settore agro-pastorale dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e dalla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperative per la conduzione aziendale, buoni per l'acquisto delle sementi selezionate necessarie per l'impianto di colture destinate alla produzione foraggera, e per l'acquisto di fertilizzanti per un valore di L. 10.000 per i singoli e di L. 15.000 per le cooperative, per ogni ettaro investito a coltura foraggera.

Art. 3.

Sono escluse dalla concessione di cui all'art. 2:

a) le superfici inferiori ad un ettaro se trattasi di impianti di erbai annuali o intercalari;

b) le superfici inferiori a mezzo ettaro se trattasi di impianti di prati artificiali poliennali e di coltivazioni destinate alla produzione di sementi foraggere.

Art. 4.

Ai singoli titolari di azienda, le provvidenze di cui al precedente art. 2 sono concesse per un massimo di 15 ettari.

Art. 5.

Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i titolari di azienda agricola i quali presentino congiuntamente unica domanda per terreni finitimi costituenti unico corpo aziendale.

Art. 6.

Le provvidenze della presente legge non sono cumulabili con altre analoghe previste da leggi statali o regionali.

Art. 7.

Per ottenere le provvidenze della presente legge gli interessati presentano domanda al sindaco del comune dove è ubicata l'azienda, su apposito modulo predisposto dall'assessorato regionale alla agricoltura e foreste.

Previa deliberazione del comitato comunale dell'agricoltura, il sindaco rilascia apposito buono di prelevamento delle sementi e dei fertilizzanti, da utilizzarsi presso ditte regolarmente autorizzate ed iscritte alla camera di commercio.

Le forniture saranno pagate alle ditte interessate con ordinativi di pagamento degli ispettorati ripartimentali della agricoltura, su presentazione di fatture corredate dei buoni di prelevamento debitamente firmati dai beneficiari per l'avvenuto acquisto.

Art. 8.

L'elenco degli ammessi ai benefici della presente legge deve essere pubblicato immediatamente dopo la deliberazione del comitato comunale dell'agricoltura ed affisso per la durata di dieci giorni consecutivi nell'albo pretorio comunale.

Avverso le decisioni del comitato comunale dell'agricoltura è ammesso ricorso all'assessore regionale all'agricoltura e foreste, da presentarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. L'assessore regionale all'agricoltura e foreste, decide sui ricorsi entro quindici giorni.

Art. 9.

Le procedure per l'attuazione della presente legge, compresi i controlli relativi alla regolare distribuzione dei buoni e all'impiego delle sementi e dei fertilizzanti, saranno disciplinati da apposito regolamento da emanarsi, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 10.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste, sentita la competente commissione del consiglio regionale, predispone annualmente un programma di interventi rivolto ad intensificare ed estendere la coltura delle foraggere in tutte le zone del territorio regionale.

Il programma di cui al comma precedente ripartisce i fondi fra gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, fissa i criteri in base ai quali tali fondi devono essere assegnati ai vari comuni, nonché le direttive alle quali devono attenersi i comitati comunali dell'agricoltura nell'esaminare ed accogliere le domande.

Art. 11.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste provvede ad accreditare di volta in volta a favore dei capi degli Ispettorati ripartimentali dell'agricoltura competenti per territorio, le somme necessarie per l'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al precedente art. 7 nella misura non superiore a lire 100.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 è istituito il seguente capitolo 26688-*bis* « Contributi ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperativa, per l'acquisto delle sementi selezionate o necessarie per l'impianto di colture destinate alla produzione foraggera e per l'acquisto di fertilizzanti ».

A favore del predetto capitolo 26688-*bis* è stornata la somma di L. 300.000.000 dal capitolo 17904 « Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative » dello stesso stato di previsione.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in L. 300.000.000 annue, fanno carico al capitolo 26688-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi fino al 1977.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 ottobre 1973

GIAGU DE MARTINI

(13104)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.